

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. – Comitato Interregionale

RIUNIONE VENERDÌ 10 FEBBRAIO 2012

**1. Ricorso A.S.D. BORGO MOGLIANO INAMMISSIBILE
MADAL FC**

avverso la sanzione della squalifica fino al 31.1.2014 inflitta al calciatore Mercuri Matteo seguito gara San Girio/ Borgo Mogliano Madal del 17.1.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 98 del 11.1.2012)

2. Ricorso F.C.D. FRONTI INAMMISSIBILE

avverso le sanzioni:

- della perdita della gara per 0-3;
- dell'ammenda di €350,00 alla reclamante, inflitte seguito gara Fronti/Sant'Anna del 29.10.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 84 dell'11.1.2012)

3. Ricorso A.S.D. ALBESE CALCIO

avverso la sanzione dell'ammenda di € 200,00 inflitta seguito gara Albese Calcio/ Villalvernia Val Borbera del 25.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 87 del 26.1.2012)

ACCOLTO e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata.

4. Ricorso A.S.D. CITTA' DI MARINO

avverso la sanzione dell'ammenda di €2.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Palestrina Itop/ Città di Marino del 22.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 25.1.2012)

RESPINTO

5. Ricorso F.C. CALCIO ACRI

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Maurizio Perrelli seguito gara Acri/Licata del 22.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 25.1.2012)

RESPINTO

6. Ricorso A.S.D. ADRANO CALCIO 2010

avverso decisioni merito gara Nuova Cosenza Calcio s.r.l./ Adrano Calcio 2010 del 18.12.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 82 del 18.1.2012)

7. Ricorso A.S.D. VEVERI 1974

avverso decisioni merito gara A.S.D. Veveri 1974/A.S.D. Vespolate Calcio del 27.11.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d’Aosta - Com. Uff. n. 41 del 19.1.2012)

8. Ricorso A.C. CARPENEDOLO S.R.L.

avverso la sanzione della squalifica per 7 giornate effettive di gara inflitte al calciatore Rosari Andrea seguito gara Campionato Nazionale Juniores, Carpenedolo/Montecchio Maggiore del 28.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 49 dell’1.2.2012)

9. Ricorso RAVENNA CALCIO S.R.L.

avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Shiba Henri seguito gara Campionato Nazionale Juniores, Ravenna Calcio/San Miniato Tuttocuoio del 29.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 90 dell’1.2.2012)

10. Ricorso POL. GAETA S.R.L.

avverso le sanzioni:

- della squalifica del campo di giuoco per n. 2 gare effettive da disputarsi in campo neutro, a porte chiuse;
- dell’ammenda di €1.500,00,

inflitte alla reclamante seguito gara Gaeta/ CTL Campania del 29.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 90 dell’1.2.2012)

11. Ricorso POL. GAETA S.R.L.

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitte al calciatore Moring Salvatore seguito gara Gaeta/CTL Campania del 29.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 90 dell’1.2.2012)

ORDINANZA

Questa Corte, ritenuta la necessità, ai fini della decisione dell’odierno reclamo, che venga preliminarmente definita la posizione del tesseramento del calciatore della Società Nuova Cosenza Calcio S.r.l., signor Longobardi Giovanni, deferisce la questione alla Commissione Tesseramenti della F.I.G.C. e dispone la sospensione del presente giudizio in attesa della pronuncia di tale organo.

INAMMISSIBILE

RESPINTO

La C.G.F., preso atto della **RINUNCIA** dichiara **ESTINTO** il procedimento.

RESPINTO

RESPINTO